

Segreteria Regionale Puglia

Prot. 153/09 del 16/11/2009

Egr. Sig. Direttore INPS Bari

Egr. Sig. Direttore Sanitario INPS Bari

E. p.c. Assessore alle Politiche della Salute Regione Puglia

Al Presidente dell'Ordine dei Medici di Bari

Oggetto: nuova normativa sulle certificazioni di malattia.

Il decreto legislativo n. 150/09, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, pubblicato in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009, ha introdotto il nuovo Art. 55-*quinquies* – “(False attestazioni o certificazioni)- 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subito dall’amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati”.

L’ultimo comma dell’articolo, per come è formulato, ha creato notevoli ripercussioni sull’attività di certificazione finora svolta dai Medici di Medicina Generale. Infatti, non è più possibile per il Medico di Medicina Generale la mera trascrizione di certificati rilasciati da altri medici quando non vi sia stata diretta costatazione del medico stesso. Alla luce di tanto si invitano le S.V., ognuna per le proprie competenze a pubblicizzare quanto innanzi e ad adottare ogni atto necessario a far sì che siano accettati i certificati redatti dai medici specialisti o da altro medico in generale senza pretendere, in ogni caso, la certificazione del Medico di Medicina Generale. Tanto per non esporre i medici alle sanzioni previste dalla norma e contemporaneamente per consentire comunque il funzionamento del sistema.

Nel dichiarare la disponibilità a dare ogni contributo necessario e in attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Bari, 16 novembre 2009

Il segretario regionale
Dott. Filippo Anelli
